

CAPITOLO XXIX.

*Della natura de' Feudi dopo il Regno di
CARLO IL CALVO.*

Dissi come volle *Carlo il Calvo*, che quando il possessore d' un grande ufizio, ed' un feudo lasciasse, morendo, un figliuolo, gli fosse assegnato l' ufizio, o il feudo. Sarebbe malagevole il tener dietro al progresso degli abusi, che ne nacquero, e dell' estensione, che venne data a questa legge in ciascun paese. Trovo ne' libri (a) de' feudi, che sul principio del regno dell' Imperadore *Corrado II.* i feudi ne' paesi del suo dominio non passavano a nipoti: passavano soltanto a quello fra i figliuoli (b) dell' ultimo possessore, che fosse stato eletto dal Signore: così i feudi furono dati per una specie d' elezione, che fece il Signore fra' suoi figliuoli.

Nel Capitolo XVII. di questo libro spiegai, come nella seconda stirpe la Corona si trovasse per certi riguardi elettiva, e per certi altri ereditaria. Era ereditaria, perchè sempre si prendevano i Re da questa stirpe: lo era altresì, perchè succedevano i figliuoli: era poi elettiva, perchè il popolo sciegliea fra i figliuoli. Siccome le cose vanno sempre di prossimo in prossimo, e che una legge politica ha sempre rapporto ad un' altra legge politica, si osservò (c) per la successione de' feudi lo stesso spirito, che si era osservato per la successione alla Corona. Quindi i feudi passarono a' figliuoli e per diritto di elezione, e per diritto di successione, ed ogni feudo ebbe a trovarsi, come la Corona, elettivo, ed ereditario.

Simigliante diritto d' elezione nella persona del

TOMO IV.

E

Si-

(a) Lib. I. Tit. r.

(b) *Sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare, ivi.*

(c) Almeno in Italia, ed in Germania.